



COMUNE DI CELLE LIGURE

**Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica
Comunale (IUC)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/____

Indice

Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo.....	3
Art. 2 – Oggetto.....	3
Art. 3 – Termini e modalità di dichiarazione.....	3
Art. 4 – Funzionario responsabile ed accertamenti.....	4
Art. 5 Accertamenti in rettifica e d'ufficio.....	4
Art. 6 – Accertamento con adesione.....	5
Art. 7 – Sanzioni e interessi.....	6
Art. 8– Riscossione coattiva.....	6
Art. 9 – Disposizioni generali in materia di versamento.....	7
Art. 10 – Rimborsi.....	7
Art. 11 – Contenzioso.....	8
Art. 11 – Norme transitorie e finali.....	8

Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale nel Comune di Celle Ligure a norma dell'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene alle disposizioni comuni nell'ordinamento dei tributi IMU, TASI e TARI, per i quali si applicano altresì i rispettivi regolamenti.
2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari in vigore nell'ente.

Art. 3 – Termini e modalità di dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti. Resta ferma l'obbligazione solidale da parte degli altri occupanti.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente

Art. 4 – Funzionario responsabile ed accertamenti

1. La Giunta Municipale designa uno o più Funzionari, distinti per tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 5 Accertamenti in rettifica e d'ufficio

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o rinardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi

versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

4. L'attività di accertamento può essere effettuata anche secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, sentito il Funzionario responsabile della gestione del tributo, sulla base della capacità operativa dell'ufficio preposto.

5. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo, curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con tutte le altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 6 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applica all'Imposta Unica Comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente

Regolamento Generale delle Entrate Comunali, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 7 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 8– Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a

soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 9 – Disposizioni generali in materia di versamento

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, inteso separatamente per ciascun tributo di cui al comma 2 dell'articolo 1, sia inferiore ad euro 12,00.
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (previsto dall'art. 3 comma 10, Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.
3. I termini di versamento possono essere sospesi o differiti, con deliberazione di Giunta comunale, per tutti i soggetti passivi ovvero per categorie di essi interessati da gravi calamità naturali ovvero per singoli contribuenti che versano in condizioni di disagio economico particolarmente gravi, individuate nella medesima deliberazione, su segnalazione dei servizi sociali.
4. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento coincida con il sabato, la domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
5. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Art. 10 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Celle Ligure, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 11 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 – Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.